



Provincia Regionale di Agrigento

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI TRASPORTI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 107/2002  
Modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47/2011**

## **ART. 1 ISTITUZIONE**

È istituita presso la Provincia Regionale di Agrigento la Consulta Provinciale dei Trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'art.79 dello Statuto dell'Ente.

## **ART. 2 FINALITÀ**

La Consulta è un organismo consultivo che si propone di realizzare un efficace e permanente raccordo tra ente, soggetti istituzionali e non, organismi ed associazioni di categoria in materia di trasporti.

Finalità della Consulta è quindi quella di renderne effettiva la compartecipazione nell'attuazione di attività di programmazione e organizzazione di interventi specifici nel settore dei trasporti, in relazione alle competenze dell'ente.

## **ART. 3 COMPITI**

Compiti della Consulta sono quelli di elaborare e proporre iniziative in ordine a :

- a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti dello stato dei trasporti nel territorio provinciale;
- b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- c) promozione e collaborazione ad iniziative atte a stimolare lo sviluppo all'educazione stradale, d'intesa con le autorità ed organismi scolastici, nonché a promuovere l'aggiornamento professionale degli addetti e degli operatori del settore;
- d) espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti sugli atti amministrativi di competenza dell'ente che abbiano rilevanza diretta o indiretta in materia di trasporti;
- e) indicazioni per la redazione di documenti di programmazione dell'ente relativi allo stato dei trasporti nel territorio provinciale;
- f) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art 2.

## **ART. 4 COMPOSIZIONE E DURATA**

La Consulta è composta dai componenti di seguito indicati.

- Assessore Provinciale ai Trasporti;
- N. 1 Consigliere Provinciale di maggioranza e n: 1 Consigliere Provinciale di minoranza, designati dalla conferenza dei capigruppo;
- N.2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- N.2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale per le autoscuole;

- N.2 rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale dei concessionari di autolinee;
- N. 1 rappresentante dell'A.N.A.S.;
- N. 1 rappresentante delle Capitanerie di Porto;
- N. 1 rappresentante del le FF. SS.;
- N. 1 rappresentante della Polizia Stradale;
- N. 1 rappresentante dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.;
- N. 1 rappresentante dell'A.C.I. Provinciale;
- N. 1 rappresentante della società A. A. V.T.;
- N. 1 rappresentante delle compagnie di navigazione.

I detti componenti, designati dalle organizzazioni, associazioni, enti e uffici di appartenenza, sono nominati con determinazione del Presidente della Provincia, così come previsto dall'art. 34, comma 1, della L.R. 5/3/1986, n.9, come sostituito dall'art.24 della L.R. 1/9/1993, n.26.

I componenti dimissionari o decaduti, previa designazione, sono sostituiti con determinazione del Presidente della Provincia.

La Consulta resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.

Le funzioni di componente della Consulta sono a titolo gratuito. Ai componenti residenti in un comune diverso dal capoluogo saranno rimborsate le spese di viaggio in misura pari o al costo del mezzo pubblico di trasporto o ad un quinto del costo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso.

## **ART. 5 PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

La Consulta è presieduta dall'Assessore Provinciale ai Trasporti.

Nella prima seduta la Consulta elegge nel proprio seno il Vice Presidente che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o momentaneo allontanamento.

L'elezione del Vice Presidente avverrà con apposita votazione e ciascun componente potrà votare un solo nome.

Per essere eletto alla prima votazione è necessario riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Consulta.

Laddove non venga raggiunta tale maggioranza si farà luogo ad ulteriore votazione nella quale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni della Consulta;
- b) predispone l'o.d.g. delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Consulta;
- c) promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta.

## **ART 6 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA**

La Consulta si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avverrà tramite lettera-invito spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'o.d.g. degli argomenti in discussione.

La Consulta può riunirsi in via d'urgenza su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica, ed in tal caso le convocazioni potranno essere fatte tramite telegramma almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di metà più' uno dei componenti.

Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la riunione, la Consulta si riunirà in seconda convocazione, e senza ulteriore avviso, con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

I componenti della Consulta partecipano personalmente alle riunioni, non essendo prevista alcuna forma di delega.

L'assenza ingiustificata di ciascun componente la Consulta a tre convocazioni consecutive, ne determinerà automaticamente la decadenza.

La Consulta, per lo svolgimento della propria attività, può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

La Consulta deve esprimere i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 3 entro 7 giorni dalla ricezione della proposta.

Decorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Dei pareri resi si deve dare atto nella premessa delle proposte relative.

Le decisioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ART. 7 SEGRETERIA DELLA CONSULTA**

Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dal Settore XV Trasporti.

A tal fine il Dirigente, con apposita disposizione, indicherà un dipendente del settore, inquadrato nella categoria D oppure C, quale segretario della Consulta.